



# Autorità Portuale di Trieste

## Ordinanza n°70/2015

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che nella giornata di sabato 3 ottobre 2015 avrà luogo presso la sede della Società Triestina Sport del Mare sita al Molo F.lli Bandiera, civ. 1/1 la manifestazione "Porti Magici";

tenuto conto dell'istanza presentata in data 10 settembre 2015 dalla suddetta Società, tesa ad ottenere lo sgombero e la disponibilità di alcune aree demaniali prospicienti la Sacchetta ed adiacenti alla propria sede per motivi di sicurezza pedonale per i visitatori e partecipanti al suddetto evento;

considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva citata in premessa;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di 21.9.2015;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

viste le Ordinanze A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010 e A.P.T. 27-2013;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 agosto 2015 n°298 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Trieste;

## ORDINA

**Art. 1** – Nelle aree demaniali marittime del Molo F.lli Bandiera - lato Sacchetta -, indicativamente evidenziate in rosso nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dalle precedenti Ordinanze che regolano la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti, ove non già esistenti, i **divieti d'accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione dalle ore 07.00 alle ore 19.00 del 3 ottobre 2015.**

**1.1** – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata, sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta veicolare ai mezzi d'emergenza e soccorso, nonché ai mezzi delle Autorità/Amministrazioni in servizio d'istituto.

**Art. 2** – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

**2.1** – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

**2.2** – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

**2.3** – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, dotando le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la loro permanenza serale e notturna;

**2.4** – osservare e far osservare nell’ambito dell’area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell’ambito delle attività svolte;

**2.5** – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti alla manifestazione e alle persone gravitanti all’interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l’adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, con particolare attenzione alla banchina priva di protezione, avvalendosi di personale dell’Organizzazione o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

**2.6** – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come “panettoni” e “new jersey”) per i propri fini di allestimento, recinzione o altro, per i quali l’Organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;

**2.7** – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione;

**2.8** – riportare allo stato pristino, al termine dell’utilizzo, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

**Art. 3** – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: [www.porto.trieste.it](http://www.porto.trieste.it).

**Art. 4** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

**25 SET. 2015**

**AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE**  
**IL COMMISSARIO**  
**(Zeno D'Agostino)**

